

Versamenti e adempimenti tributari relativi ai contribuenti colpiti dall'alluvione avvenuta nel mese di ottobre 2014 (direttiva Equitalia 28.10.2014 n. 41296)

Il DM 20.10.2014 ha stabilito che, per coloro i quali, alla data del 10.10.2014, avevano la residenza/sede legale nei Comuni, individuati nell'apposito allegato "A", colpiti dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014, sono sospesi, dal 10.10.2014 al 20.12.2014, i versamenti e gli altri adempimenti tributari, con l'eccezione delle ritenute il cui versamento deve avvenire ad opera dei sostituti d'imposta. Posto che il 20.12.2014 cade di sabato, i termini riprendono il successivo lunedì 22.12.2014, alla luce dell'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011. Rientrano nel beneficio, tra gli altri, i versamenti del TASI, dell'IMU, dell'IVA mensile e/o trimestrale e degli acconti imposte sui redditi e IRAP. Lo stesso dicasi per le somme che vanno pagate a seguito di notifica di cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione e/o avvisi di accertamento "esecutivi".

Equitalia con la direttiva 28.10.2014 n. 41296, ha specificato che, per ragioni di equità sostanziale:

- non verranno applicati gli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 nel periodo compreso tra il 10.10.2014 e il 20.12.2014;
- il periodo di sospensione vale pure per le rate in scadenza derivanti da dilazioni dei ruoli, e per ogni altro atto esecutivo.

Non rientrano, invece, nella sospensione:

- i termini di decadenza relativi alla notifica delle cartelle di pagamento, pertanto, al solo fine di interrompere la formazione, gli atti potranno essere notificati;
- i termini relativi alle procedure concorsuali e alle altre procedure esecutive;
- i versamenti di entrate non tributarie, come ad esempio quelle relative ai contributi previdenziali ed assistenziali

Alleghiamo alla presente il testo del Decreto Ministeriale unitamente alla direttiva di Equitalia.
Studio Torazza Papone
Commercialisti Associati.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 2014

Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle regioni: Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia. (14A08195)

(GU n.246 del 22-10-2014)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Viste le determinazioni del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 2014 concernenti gli eccezionali eventi meteorologici del 10 - 14 ottobre 2014 nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia;

Visto l'elenco dei comuni colpiti dai predetti eventi meteorologici, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. 104/USCM/U del 17 ottobre 2014;

Fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno dar luogo alla modifica dell'elenco stesso;

Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dai predetti eventi alluvionali, con riferimento a tutti i comuni individuati nel predetto elenco

Decreta

Art. 1

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di

sostituti d'imposta, che alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco riportato nell'allegato A al presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 20 dicembre 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

4. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

Il Ministro: Padoan

Allegato A

REGIONE VENETO

Provincia di Padova

1. Monselice
2. Este
3. Baone
4. Arquà' Petrarca
5. Due Carrare
6. Masera'
7. Montegrotto Terme
8. Abano Terme
9. Padova
10. Albignasego
11. Urbana
12. Megliadino San Vitale
13. Megliadino San Fidenzio
14. Ponso
15. Montagnana
16. Saletto
17. Ospedaletto Euganeo
18. Cinto Euganeo
19. Galzignano Terme
20. Piacenza D'Adige
21. Carceri
22. Santa Margherita D'Adige
23. Casale di Scodosia
24. Pernumia
25. Casalserugo
26. Battaglia Terme
27. Cartura
28. Lozzo Atestino
29. Merlara

Provincia di Rovigo

1. Melara
2. Occhiobello
3. Fiesso Umbertiano
4. Stienta
5. Bergantino

Provincia di Verona

1. Bardiolino
2. Castagnaro
3. Legnago
4. Terrazzo
5. Caprino Veronese
6. Costermano
7. Valdadige
8. San Pietro in Cariano

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Alessandria

1. Albera Ligure
2. Alessandria
3. Arquata Scrivia
4. Avolasca
5. Belforte
6. Borghetto di Borbera
7. Bosio
8. Brignano Frascata
9. Carrega Ligure
10. Casaleggio Boiro
11. Casasco
12. Cassano Spinola
13. Cassine
14. Cassinelle
15. Castelletto d'Orba
16. Castelnuovo Scrivia
17. Cerreto Grue
18. Costa Vescovato
19. Francavilla Bisio
20. Garbagna
21. Gavazzana
22. Gavi
23. Grondona
24. Lerma
25. Novi Ligure
26. Paderna
27. Parodi Ligure
28. Pozzolo Formigaro
29. San Sebastiano Curone
30. Sarezzano
31. Sardigliano
32. Serravalle Scrivia
33. Stazzano
34. Tortona
35. Vignole Borbera
36. Viguzzolo
37. Villaromagnano
38. Villarvernia

Provincia di Verbania

1. Valstrona

REGIONE LIGURIA

Provincia di Genova

Genova e tutti i Comuni della Provincia

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia di Trieste

1. Trieste
2. Muggia

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Provincia di Parma

1. Bedonia
2. Berceto
3. Calestano
4. Collecchio
5. Compiano
6. Corniglio
7. Felino
8. Fornovo Taro
9. Langhirano
10. Lesignano de bagni
11. Parma
12. Sala baganza
13. Terenzo

Provincia di Piacenza

1. Bettola
2. Cerignale
3. Coli
4. Corte Brugnatella
5. Farini
6. Ferriere
7. Ottone

REGIONE TOSCANA

Provincia di Pisa

1. Bientina
2. Buti
3. Calcinaia
4. Castelfranco di Sotto
5. Pontedera
6. Santa Maria a Monte
7. Vicopisano
8. Volterra

Provincia di Pistoia

1. Larciano
2. Serravalle Pistoiese

Provincia di Livorno

1. Piombino

Provincia di Grosseto

1. Manciano
2. Orbetello
3. Capalbio
4. Follonica
5. Scarlino
6. Sorano



Equitalia

Divisione Riscossione
Area Legale e Normativa
Normativa e Compliance

h

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione legislazione tributaria e
federalismo fiscale
Via dei Normanni 5 - 00184 ROMA

Roma, 28 ottobre 2014

Prot. n. 2014/41296

Oggetto: Eventi alluvionali del 10-14 ottobre 2014 - Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia - Sospensione della riscossione

In riferimento agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato, dal 10 al 14 ottobre 2014, parte delle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, a seguito delle determinazioni del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2014, con Vostro decreto del 20 ottobre 2014 è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del DL n. 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 20 dicembre, nei confronti:

- delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni compresi in apposito elenco allegato al decreto medesimo
- dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi, alla medesima data, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni come sopra individuati.

Per quanto attiene alle cartelle, i termini per il relativo pagamento dovrebbero, quindi, riprendere a decorrere da lunedì 22 dicembre 2014.

Dalle disposizioni in commento dovrebbe derivare, altresì, che nell'arco temporale ricompreso tra il 10 ottobre 2014 e il 20 dicembre 2014, nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali, non si applichino, in presenza di cartelle di pagamento e dei cd. "avvisi di accertamento esecutivi" gli interessi di mora previsti dall'art. 30 del DPR n. 602/1973. In proposito, ai fini del calcolo



dei 60 giorni di cui all'art. 25, comma 2, del DPR n. 602/1973, decorsi i quali, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi sanzioni pecuniarie tributarie ed interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi in richiamo, è nostro avviso che debbano, pertanto, essere scomputati i prescritti giorni di sospensione (10 ottobre-20 dicembre 2014).

Riteniamo, inoltre, anche per ragioni di equità sostanziale, che la sospensione stabilita dal Decreto Ministeriale in parola debba parimenti operare con riferimento alle rate, derivanti da piani di dilazione in essere, con scadenza nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 20 dicembre 2014, nonché con riferimento ad ogni altro atto esattoriale i cui termini di pagamento scadono nel medesimo arco temporale.

Ciò posto, abbiamo prontamente provveduto ad impartire le conseguenti istruzioni alle nostre partecipate.

Stante il dettato normativo e, fino ad eventuali diverse disposizioni di legge, riteniamo, invece, che la suddetta sospensione non operi e che, di conseguenza, gli interessi di mora disciplinati dal citato articolo 30 continuino, comunque, a decorrere per tutte le cartelle il cui termine di pagamento fosse già scaduto alla data del 10 ottobre 2014.


Sulla correttezza di tale impostazione, manifestiamo, nondimeno, la necessità di acquisire Vostre puntuali indicazioni.

Evidenziamo, infine, che al momento il Legislatore nulla ha disposto relativamente alla sospensione:

- a) dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti afferenti ad entrate diverse da quelle strettamente tributarie (es. contributi previdenziali ed assistenziali);
- b) dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione, da parte degli agenti della riscossione, delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 del predetto D.L. n. 78/2010;
- c) dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali;
- d) dei termini di scadenza relativi ad ogni atto avente efficacia esecutiva;
- e) del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.

In ragione del vuoto normativo rilevato e al fine di evitare di incorrere nelle decadenze e prescrizioni di legge, le società del Gruppo dovrebbero, pertanto, procedere quantomeno alla notifica degli atti idonei ad impedire che ciò si verifichi, ferme diverse Vostre valutazioni, anche di squisita opportunità, che Vi invitiamo a manifestare espressamente con nostro esonero da qualsivoglia responsabilità per l'eventuale pregiudizio che la forzata inerzia dovesse arrecare alle quote interessate.

Tutto ciò premesso, attesa l'urgenza di indirizzare correttamente la condotta degli agenti della riscossione nella delicata situazione emergenziale che ci



Equitalia

occupa, Vi preghiamo di farci pervenire le Vostre valutazioni e determinazioni in ordine alle considerazioni sopra esposte.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile di Divisione
Antonio Scognamiglio